



**COMUNE DI GUARDAVALLE  
(PROVINCIA DI CATANZARO)**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 31  
Del 11/04/2024**

**OGGETTO: Concessioni demaniali marittime per finalità turistiche-ricreative.  
Determinazioni**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno Undici del mese di Aprile alle ore 18.30, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
<b>CARISTO</b>	<b>GIUSEPPE</b>	SINDACO PRESIDENTE	<b>X</b>	
<b>RANDAZZO</b>	<b>AGAZIO</b>	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>CHIERA</b>	<b>ILARIO</b>	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>MENNITI</b>	<b>TERESA</b>	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>MENNITI</b>	<b>CHIARA</b>	ASSESSORE	<b>X</b>	
		totale	5	

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale, Avv. Giuseppina FERRUCCI Presiede il Sindaco, Giuseppe CARISTO, il quale, constata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta giuntale, dispone la trattazione del presente punto iscritto all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **CONSIDERATO** che.

- l'art. 10-quater DL n. 198/2022 (conv. L 14/2023) comma 3, ultimo periodo, collegando la validità delle concessioni in essere alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, proroga in via indeterminata lo stato attuale;

- tuttavia il Giudice di Appello, proprio in merito, con ulteriore sentenza n. 2192 del 01.03.2023, fermi i principi espressi nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, ha puntualizzato - ancorché incidentalmente - che «[...] anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del DL 29.12.2022, n. 198, conv. in L 24.2.2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato»

Anche l'applicazione del divieto introdotto con il comma 4 bis dell'art. 4 L 118/2022 (integrato nel testo con la L 14/2023) alla emanazione dei bandi di assegnazione in mancanza dei decreti legislativi di definizione delle procedure, risulta di non agevole coordinamento nel quadro normativo di riferimento;

- L'opportunità di attendere, entro i limiti sopra precisati, l'approvazione dei decreti legislativi come da previsioni dell'art. 4 L 118 del 5.8.2022 e la necessità di procedere al monitoraggio sullo stato di assegnazione del demanio marittimo, hanno impedito all'Amministrazione di procedere con le attività finalizzate al rinnovo del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali, inducendo particolari difficoltà applicative correlate alle circostanze;

- Il termine del 31.12.2023, individuato dalle sentenze secondo una disposizione che non trova alcun ancoraggio normativo, è scaduto, mentre il legislatore ha provveduto ad un differimento del termine di efficacia delle concessioni demaniali per finalità turistico- ricreative «per legge» con l'art. 3 della L 118/2022 al 31.12.2024;

- Qualsiasi procedura di affidamento, avviata anche nell'immediato sulla base delle considerazioni sopra precisate, non consentirebbe di pervenire alla sua definizione in tempo utile a garantire il subentro del nuovo concessionario prima del prossimo periodo estivo;

- La necessità di contemperare l'avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive deve bilanciarsi con le altre, ugualmente rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione. Per queste ragioni risulta preferibile liberare il bene dall'attuale concessionario solo in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo;

### **DATO ATTO** che :

- in data 16 novembre 2023 la Commissione Europea ha emesso un parere motivato, indirizzato alla Repubblica Italiana, di messa in mora per violazione agli obblighi imposti dall'art. 12 della Direttiva Servizi, dell'art. 49 TFUE, nonché dell'art. 4 paragrafo 3 TUE, in quanto con la adozione della legge n. 14/2023 modificativa della legge n. 118/2022 ha sostanzialmente prorogato, senza scadenza, le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative. Nella nota di messa in mora si assegnano al Governo Italiano due mesi per conformarsi al parere motivato;

- Relativamente alla nota del 16 novembre 2023 di messa in mora da parte della Commissione Europea, che il Governo Italiano ha riscontrato in data 17 gennaio 2024, ha evidenziato che l'attuale contesto è "contraddistinto da un quadro giurisprudenziale incerto e frammentato" anche a seguito "delle indicazioni fornite dalla pronuncia della Corte di giustizia europea dello scorso 20 aprile 2023 in merito ai possibili criteri per determinare la scarsità della risorsa". Per questo, a parere del Governo, è essenziale "proseguire, nel quadro di una costante e trasparente interlocuzione con la Commissione europea e in collaborazione con gli enti territoriali l'attività di definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale, nella consapevolezza che solo sulla base degli esiti di tale ricognizione, in accordo con la Commissione europea e gli enti territoriali, sarà possibile riordinare in maniera organica e strutturale il settore." Oltre alla conoscenza della sussistenza della scarsità della risorsa dovranno essere individuati e definiti i criteri che devono uniformare le procedure competitive ad evidenza pubblica, anche questi da sottoporre alle autonomie territoriali e alla Commissione Europea;

**PRESO ATTO** della mozione n. 74 approvata dal Consiglio Regionale in data 31/01/2024 ad oggetto "L'armonizzazione necessaria ed obbligatoria della gestione del demanio marittimo da parte degli Enti locali delegati ai sensi del Piano di Indirizzo Regionale (legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17) con la quale, considerato che sussiste la necessità di impartire direttive uniformi a sostegno dei comuni delegati fino alla promulgazione della legge nazionale di riordino delle concessioni demaniali a cui seguirà la necessaria revisione del Piano di Indirizzo Regionale,

impegna la giunta regionale:

- a procedere, di concerto con la Presidenza del Consiglio regionale, alla costituzione di un tavolo tecnico permanente, composto da personale esperto in materia di demanio marittimo e dalle associazioni di categoria, di cui alla legge regionale n. 17/2005;
- a considerare i titoli concessori, ove non vi sia stata adeguata pubblicità dell'avvio della procedura di assegnazione, secondo la procedura del codice della navigazione, (ovvero sia mancata la pubblicazione dell'istanza), nelle more del riordino della materia che tenga conto dell'art.11 della Direttiva, efficaci sino al 31 dicembre 2024;
- ad indicare agli enti delegati una pianificazione turistica delle aree demaniali marittime quale programmazione inclusiva e non discriminatoria in linea con le forme di "conservazione" delle aree già concesse nel rispetto dei precetti di cui alla legge n. 118/2022, sospendendo sino all'approvazione della riforma delle concessioni, l'efficacia della pianificazione territoriale e regionale non conforme alla normativa sopravvenuta e commissariando la predisposizione dei piani locali non approvati entro il 31.12.2023, attraverso gli Uffici regionali dotati di pieni poteri;
- ad assegnare le aree demaniali libere attraverso procedure ad evidenza pubblica, depurate dalle indicazioni della Legge 118/2022, seguendo le indicazioni di cui al Codice della Navigazione in stretta osservanza alle indicazioni formulate dalla pianificazione turistica delle aree demaniali marittime costiere eventualmente predisposta dalla Regione su commissariamento;
- ad individuare, nelle more dell'attuazione dei decreti di cui legge n. 118/2022, in caso di affidamenti in aree già concesse, la definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di assegnazioni delle concessioni", che tenga in considerazione la legge n. 118/2022, come nella scelta del concessionario:
  - a) "l'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza";
  - b) la "posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare";
  - c) la "previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente";
  - d) la "previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici";
  - e) la "definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e il valore di azienda, posto a carico del concessionario subentrante".

**CONSIDERATO** che:

- Il patrimonio immobiliare del settore pubblico territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per la Città e presenta ampie potenzialità di valorizzazione anche mediante iniziative che consentano di individuare, attraverso il modulo della concessione ed il ricorso ai meccanismi del mercato, il più adeguato punto di equilibrio tra esigenze di miglioramento del servizio alla collettività, salvaguardia e valorizzazione paesaggistico/ambientale del territorio e valorizzazione economica del patrimonio pubblico;
- Con riferimento al demanio marittimo, il tema della valorizzazione si sovrappone a quello, altrettanto complesso, del rapporto tra le diverse discipline di rango regionale, nazionale e sovranazionale che si occupano delle modalità di affidamento in concessione della «fascia costiera» in un quadro generale che presenta alcuni aspetti di complessità;
- I beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993 (in vigore dal 6.10.1993) convertito nella L 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
  - a) gestione di stabilimenti balneari;
  - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
  - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
  - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
  - e) esercizi commerciali;
  - f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione [...]».
- In relazione ai termini di durata delle concessioni, la norma nazionale ha provveduto negli anni ad introdurre proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L.

17.12.2012, n. 221 art. 34 duodecies; L 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684) che ne avevano esteso la validità fino al 31.12.2033. Tuttavia con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate il 9.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito (cfr. principio di diritto n. 1) che «[...] Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione [...]».

- Le sentenze dell'Adunanza Plenaria sopra citate, dopo aver rilevato la potenzialità economica del patrimonio costiero pubblico, hanno ritenuto applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE che stabilisce che «[...] qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento». Da qui consegue, nella ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato, la necessità di procedere con l'affidamento delle concessioni demaniali previo esperimento di una procedura competitiva;

- L'Adunanza Plenaria ha quindi individuato un intervallo di tempo idoneo - dalla data di pubblicazione delle sentenze, 9.11.2021, al 31.12.2023 - a consentire al legislatore (ed a seguire agli Enti concedenti) di procedere con l'affidamento degli spazi demaniali marittimi mediante procedure competitive, precisando che eventuali ulteriori proroghe legislative al termine ultimo avrebbero dovuto essere considerate in contrasto con il diritto comunitario e dunque immediatamente non applicabili ad opera anche di qualsiasi organo amministrativo;

- Il termine individuato dal Giudice Amministrativo (31.12.2023) è scaduto, il che porterebbe a ritenere che anche le concessioni in essere, già oggetto di proroga «per legge», siano giunte al loro termine di validità naturale, con onere per l'Amministrazione concedente di procedere alle iniziative finalizzate alla riconsegna dei beni demaniali marittimi;

- il legislatore nazionale è intervenuto in materia, successivamente alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Legge 5.8.2022, n. 118 e con il DL 28.12.2022, n. 198 convertito con la legge 24.2.2023, n. 14, abrogando la disciplina di cui all'art. 1 commi 682, 683 e 684 della L n. 145/2018. La L n. 14/2023 ha introdotto norme autonome (art. 10- quater) ed ha anche integrato e modificato la legge 118/2022 (artt. 2, 3 e 4);

- Il legislatore ha avviato un'azione di riordino nelle procedure per l'assegnazione degli spazi secondo le regole dell'evidenza pubblica e per questa motivazione, allo scopo di garantire uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale, ha dato impulso alla formazione di decreti legislativi ed ha disposto nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe «per legge»;

- Le caratteristiche del nuovo sistema legislativo nazionale, per quanto di interesse in questa sede, ed in seguito alle novelle del 2023, possono essere così riassunte: - Le concessioni interessate sono prorogate «per legge» al 31.12.2024, ferma la facoltà in capo alle «autorità competenti» di differire il termine al 31.12.2025 (art. 3 L 118 del 5.8.2022) ma solo in «presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva»;

- Il Governo, sulla base della delega legislativa, con propri atti, avrebbe dovuto provvedere a:

- adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici (art. 2 L 118 del 5.8.2022, entrata in vigore il 27.8.2022);

- adottare uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza. La legge fissa un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023);

- Fino a quando il Governo non provvede con i decreti legislativi agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi mentre (comma 4-bis L 118/2022), e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-quater DL n. 198/2022 conv. L 14/2023 comma 3, ultimo periodo).

**CONSIDERATO** che la **deroga di un anno** per le concessioni balneari è valida solo in un caso, ovvero per le "difficoltà oggettive e documentate da parte dei Comuni Costieri", per cui solo in questi casi la concessione balneare da parte del concessionario uscente resta legittima **fino al 31 dicembre 2024**;

**ATTESO** che molti enti e associazioni a livello nazionale hanno richiesto una **mappatura completa della situazione attuale per cui occorre effettuare un** censimento degli stabilimenti balneari, e di tutte le attività attive grazie alle concessioni demaniali, con evidente difficoltà per l'Ente di concludere le procedure di gara in tempi compatibili con l'inizio della stagione estiva;

**DATO ATTO** nel comune di Guardavalle sono presenti alcune attività turistico-ricreative che si svolgono su suolo e specchi acquei demaniali, in forza di titoli concessori rilasciati ai sensi dell'art. 36 cod. nav., che, negli anni, sono stati rinnovati, in coerenza con le disposizioni adottate dal legislatore italiano, il quale è reiteratamente intervenuto mediante proroghe ex legge del termine di scadenza delle concessioni;

**VALUTATO** il carico di lavoro dell'Ufficio demanio, le tempistiche necessarie per lo svolgimento dei procedimenti e dei molteplici adempimenti da svolgersi, si prevede che le procedure selettive non si concluderanno nei tempi previsti per l'inizio della stagione balneare 2024;

**DATO ATTO** che talune attività svolte in demanio hanno necessità, di programmare le prenotazioni turistiche e di selezionare/confermare il personale per la prossima stagione;

**CONSIDERATO** che il differimento nei termini suddetti dell'efficacia delle concessioni turistico-ricreative, persegue l'interesse pubblico garantendo:

- il più proficuo uso del demanio marittimo, mantenendo le aree demaniali occupate, e quindi produttive, anche che nelle more dell'espletamento delle procedure selettive, nonché la corresponsione del canone e della relativa imposta regionale sulle concessioni;
- lo svolgimento, anche per la stagione estiva 2024, di attività centrali fondamentali per l'economia di Guardavalle di tutto il suo indotto;
- la tutela dell'intero indotto economico del comprensorio collegato alle attività turistico-ricreative e dei livelli occupazionali ad essi riferiti;

**RITENUTO** che il differimento dei termini di efficacia delle concessioni demaniali non abbia carattere generalizzato ma riguardi nello specifico le sole concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative e nautiche da diporto;

#### **PRESO ATTO**

- della necessità di avviare una ricognizione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nautiche da diporto, demandando al Responsabile del Settore Tecnico di avviare le procedure propedeutiche e necessarie ai fini della conseguente predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica, nelle more dell'adozione di uniformi orientamenti a livello nazionale e comunitario;
- della necessità di avviare la procedura per la ricognizione delle aree demaniali libere e successivamente di assegnare le stesse attraverso procedure ad evidenza pubblica, depurate dalle indicazioni della Legge 118/2022, seguendo le indicazioni di cui al Codice della Navigazione in stretta osservanza alle indicazioni formulate dalla pianificazione turistica delle aree demaniali marittime costiere eventualmente predisposta dalla Regione;

**DATO ATTO** che non sono stati adottati dal Governo alla data odierna i decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i principi per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;

#### **VISTI:**

- il «Codice della Navigazione» approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante «Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)»;
- la L. 7 agosto 1990, n.241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.» e ss.mm.ii.; il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265» e ss.mm.ii.;

la Legge 5 agosto 2022, n. 118 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e ss.mm.ii.;

- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

- La MOZIONE N. 74 approvata dalla Regione Calabria in data 31/01/2024 ad oggetto "L'armonizzazione necessaria ed obbligatoria della gestione del demanio marittimo da parte degli Enti locali delegati ai sensi del Piano di Indirizzo regionale (legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)";

- La nota del Governo italiano del 17/01/2024;

- La delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16/09/2008, con la quale è stato adottato il Piano Spiaggia;

**ATTESA** la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del D.lgs. 267/2000;

**OMESSI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge.

### **DELIBERA**

1) DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadito integralmente nel suo contenuto;

2) DI DARE MANDATO al responsabile del Settore Tecnico di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni allo scopo di differire il termine di efficacia delle concessioni turistico- ricreative e nautiche da diporto sino al 31.12.2024, ex art. 3 della L 118/2022;

3) DI CONSIDERARE TALE TERMINE, quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale, salve le facoltà di cui al comma 3, dell'articolo 3 della L. 118/2022, penultimo capoverso, allo scopo di garantire la continuità dei servizi all'utenza, i livelli occupazionali, la conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione, in attesa dell'adozione di uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;

4) DI DARE ATTO che resta impregiudicato il potere di revoca e/o di decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione, nonché il diritto di cessazione anticipata per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute contrastanti, imperative e inderogabili disposizioni legislative o regolamentari comunitarie, nazionali e regionali, anche in esito della verifica della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi imposti dalla legge.

5) DI DEMANDARE contestualmente al responsabile del settore Tecnico, di avviare la procedura per la ricognizione delle aree demaniali e per lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie ai fini della conseguente predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica, nelle more dell'adozione di uniformi orientamenti a livello nazionale e comunitario, avvalendosi se ritenuto necessario di tecnici esterni;

6) DI DEMANDARE contestualmente al responsabile del settore Tecnico di avviare la procedura per la ricognizione delle aree demaniali libere e successivamente di assegnare le stesse attraverso procedure ad evidenza pubblica, depurate dalle indicazioni della Legge 118/2022, seguendo le indicazioni di cui al Codice della Navigazione in stretta osservanza alle indicazioni formulate dalla pianificazione turistica delle aree demaniali marittime costiere eventualmente predisposta dalla Regione;

7) DI RISERVARSI di fornire ulteriori indirizzi applicativi entro la data di cui al punto 2, sulla base delle determinazioni che medio tempore, saranno eventualmente assunte dal legislatore statale;

8) DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
F.to Giuseppe Caristo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

---

**ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune (Art.32, Comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot.n. 3054

Guardavalle lì, 18/04/2024

Il Responsabile dell'Albo On- line

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000

del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Guardavalle, Lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci